



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 1439

del 28/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, D.L. 76/2020, L. DI CONV. 120/2020, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PERIODO 31/12/2022-31/12/2027

IL DIRIGENTE SERVIZIO RAGIONERIA

Richiamati i riferimenti normativi:

- D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- D. Lgs. n. 50/2016 cd. "Nuovo Codice degli Appalti" e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020, legge di conversione 120/2020, ai sensi del quale, all'articolo 1, si dispone testualmente che: "1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici ... in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante [Codice dei contratti pubblici](#), si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ...";

Vista la determinazione dirigenziale nr. 970/RG/2021 con la quale si determinava di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, l. di conv. 120/2020, il servizio di brokeraggio dell'ente per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 a Verspieren Italia Srl, c.f./p.i. 05637230961, sede legale in Milano, Via G. Fara n. 35;

Rilevato che:

- in ragione della complessità delle problematiche relative alla determinazione del contenuto delle polizze atte a garantire la migliore copertura di ogni possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno avvalersi della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il Decreto legislativo 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando altresì alla loro gestione ed esecuzione;
- il servizio di brokeraggio prestato a favore dell'ente appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale per le conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre all'Amministrazione comunale le migliori formule assicurative reperibili sul mercato anche in rapporto ai costi da sostenere, pertanto in rispondenza sia a criteri di efficacia che di efficienza;

Vista altresì la determinazione dirigenziale nr. 1015/RG/2022 con la quale si determinava di:

- procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del 16/07/2020 n. 76 (L. di conv. 120/2020) e s.m.i., per il

periodo contrattuale 31/12/2022-31/12/2027, considerato che ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il valore stimato del contratto ammonta ad € 13.153,82 annui (stimato dall'attuale broker sulla base delle provvigioni corrisposte nell'esercizio 2021) per un valore contrattuale complessivo di € 65.769,10 (31/12/22-31/12/27), a cui si aggiungono € 4.324,54 per l'eventuale attivazione della proroga tecnica di 120 giorni ed € 26.307,64 per l'eventuale rinnovo biennale;

- far precedere l'aggiudicazione da indagine di mercato al fine di acquisire preventivi in ordine all'individuazione dell'operatore economico, con cui avviare successivamente Trattativa Diretta in MEPA;
- approvare lo schema di avviso di indagine di mercato, disponendone la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione ""Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e Contratti", per 20 giorni, dalla data del 04/10/2022 alla data del 24/10/2022;
- dare atto che dall'affidamento di che trattasi non deriva alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Dato atto che

- l'avviso recante "Avviso pubblico per indagine di mercato al fine di acquisire preventivi per il successivo affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo 31.12.2022-31.12.2027 ex art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 conv. con l. 120/2020 e ss. mm. ii. tramite MEPA", unitamente agli allegati modello A) manifestazione di interesse e modello B) manifestazione di interesse/elemento economico, è stato pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e Contratti", per 20 giorni, dalla data del 04/10/2022 alla data del 24/10/2022;
- entro il termine prescritto nell'avviso sopra citato sono pervenute tre richieste di chiarimenti, alle quali è stata data risposta sottoforma anonima via FAQ, pubblicate in Amministrazione trasparente e riscontrate via PEC ai richiedenti;
- entro le ore 12.00 del 24/10/2022 sono pervenuti al protocollo comunale a mezzo PEC i seguenti preventivi:

PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	OPERATORE ECONOMICO
1	nr. 28067 dd. 21/10/2022 ricezione 20/10/2022 ore 17:33	INTERMEDIA I.B. SRL Via G. Dall'Armi 3/2 30027 San Donà di P. P.I./C.F. 03858060274
2	nr. 28104 dd. 21/10/2022 ricezione 21/10/2022 ore 10:40	INPIU' BROKER SRL Via de' Bullari 24 - 00186 Roma P.I. 04012921005
3	nr. 28175 dd. 24/10/2022 ricezione 21/10/2022 ore 13:28	RTI GBSAPRI SPA Via Erminio Spalla 9 - 00142 Roma C.F./P.I. 12079170150 AFICURCI SPA Via Riva Nazario Sauro 2 - Trieste
4	nr. 28181 dd. 24/10/2022 ricezione 21/10/2022 ore 15:42	SEVERAL SRL Piazza San Giovanni 2 - Trieste C.F./P.I. 01103160329
5	nr. 28210 dd. 24/10/2022 ricezione 24/10/2022 ore 09:05	PCA SPA Viale Isonzo, 14/1- Milano C.F./P.I. 09041250151
6	nr. 28214 dd. 24/10/2022 ricezione 24/10/2022 ore 09:21	UNION BROKERS SRL Via Gandhi, 16 - Reggio Emilia C.F./P.I. 01639560356
7	nr. 28217 dd. 24/10/2022 ricezione 24/10/2022 ore 09:22	BROKERITALY CONSULTING SRL Via Aureliana 53 - Roma C.F./P.I. 11572181003

Visto il verbale di valutazione dei preventivi sopra citati del 23/12/2022, agli atti del servizio, che individua quale migliore preventivo quello presentato da SEVERAL SRL, con sede in piazza San Giovanni 2, Trieste, C.F./P.I. 01103160329, sulla base dei criteri già individuati nell'avviso di indagine di mercato sopra citato;

Rilevato che il servizio oggetto dell'affidamento non ha carattere oneroso per l'ente, in quanto, le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante il riconoscimento al broker delle provvigioni da applicare sui premi pagati alle compagnie assicurative, che vengono corrisposte direttamente dalle compagnie medesime aggiudicatrici dei vari servizi assicurativi e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;

Vista la legge 27.12.2006, n. 296, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 449, che stabilisce l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip da parte delle amministrazioni statali e la possibilità di soluzioni autonome da parte degli enti locali, i quali comunque devono utilizzare i parametri qualità-prezzo delle stesse convenzioni come limiti massimi per la stipulazione;
- l'art. 1, comma 450, che stabilisce l'obbligo per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico, messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Verificato che attualmente non risultano attive presso la CONSIP S.p.A. convenzioni per il servizio di che trattasi;

Verificato altresì, come da riscontro di [acquistinretepa.it](#) dd. 04/11/2022, agli atti, che il servizio di intermediazione assicurativa CPV 66518100-5, presente nella classificazione internazionale europea, non è presente in MEPA;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, di affidare direttamente il servizio di che trattasi per il periodo 31/12/2022-31/12/2027 a SEVERAL SRL, sede piazza San Giovanni 2, Trieste C.F./P.I. 0113160329, nelle modalità previste nello schema di disciplinare allegato al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, L. di conv. 120/2020;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione consiliare n. 51 del 26.05.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 29.06.2022, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2022-2024";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 01.08.2022, avente ad oggetto "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il dirigente del settore Economico Finanziario;

Visto il Decreto del Sindaco n. 30 del 06.12.2021 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, non si trova in una delle condizioni di cui all'art. 7 "Obbligo di astensione" del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis della L.241/1990;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare il verbale di valutazione dei preventivi sopra citati del 23/12/2022, che resta depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che individua, sulla base dei criteri già individuati nell'avviso di indagine di mercato citato in premessa, quale migliore preventivo quello presentato da SEVERAL SRL, con sede in piazza San Giovanni 2, Trieste, C.F./P.I. 01103160329;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti, ex artt. 80 ed 83, D.Lgs. 50/2016, dichiarati in fase di prequalificazione, da parte dell'operatore economico Several Srl, con sede in piazza San Giovanni 2, Trieste, C.F./P.I. 01103160329;
4. di affidare il servizio di brokeraggio a favore dell'ente per il periodo 31/12/2022-31/12/2027 a SEVERAL SRL, con sede in piazza San Giovanni 2, Trieste, C.F./P.I. 01103160329;
5. di approvare lo schema contratto che verrà stipulato in forma di scrittura privata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplinerà il rapporto contrattuale di che trattasi;
6. di dare atto che il servizio oggetto dell'affidamento non ha carattere oneroso per l'ente, in quanto, le prestazioni del servizio di brokeraggio vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi assicurativa, mediante il riconoscimento al broker delle provvigioni da applicare sui premi pagati alle compagnie assicurative, che vengono corrisposte direttamente dalle compagnie medesime aggiudicatrici dei vari servizi assicurativi e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;
7. di dare atto che l'impegno e la liquidazione di spesa per il versamento del contributo dovuto all'ANAC, quantificato in euro 30,00, è demandato ad apposito provvedimento, secondo le modalità indicate dalla stessa ANAC;
8. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 9572337E5F;
9. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

dott. Luca Villotta
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2022 al 12/01/2023.

lì 28/12/2022

L' ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 28/12/2022 14:30:02

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTI NON A REP.

Tra Il Comune di S. Michele al Tagliamento, (di seguito: Comune), in persona del dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott. Luca Villotta, legittimato ai sensi dell'art. 107 del d.lgs n. 267/2000, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in San Michele al Tagliamento, piazza Libertà 2, (C.F. 00325190270)

E

La società SEREVAL SRL, con sede in piazza San Giovanni, 2, legalmente rappresentata da, nella sua qualità di legale rappresentante, iscritto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 109/2005, nel RUI (Registro Unico Elettronico) degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nella sezione B al numero B000072556, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01103160329, di seguito semplicemente denominata "Broker"

PREMESSO

- che con determinazione nr. RG/2022 dd. del dirigente del settore Economico Finanziario si è provveduto ad affidare il servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'ente per il periodo 31/12/2022-31/12/2027 alla ditta SEVERAL SRL, con sede in piazza San Giovanni, 2 CF/P.IVA 01103160329, codice CIG 9572337E5F ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, L. di conv. 120/2020;
- che sono stati espletati i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, richiesti per legge e prescritti in sede di indagine di mercato, prodromica all'affidamento sopra citato, giusta determinazione dirigenziale nr. 1015/RG/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI

In esecuzione della determinazione dirigenziale RG nr. dd. sopra citata l'affidamento viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di quanto contenuto nel presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultati dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private".

Il Broker, nell'ambito del servizio in argomento, si obbliga alle prestazioni descritte e contenute nel preventivo presentato, progetto tecnico, agli atti del servizio, debitamente sottoscritto, pervenuto via PEC ed acquisito al protocollo comunale dell'ente con nr. 28181 dd. 24/10/2022, allegato sub A al presente contratto.

ART. 2 DURATA

L'affidamento del servizio in questione ha la seguente durata: 31/12/2022-31/12/2027.

Il presente atto vincola le parti a far data dal 31/12/2022 anche in pendenza della relativa sottoscrizione.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di proroga, a semplice richiesta della stazione appaltante, nelle more delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 120 giorni o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate a tale individuazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Come previsto dall'art. 35, c. 4 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto iniziale - alle medesime modalità e condizioni - per ulteriori anni due, attivabili disgiuntamente per ogni anno o frazione di anno e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, tramite comunicazione scritta entro i tre mesi precedenti alla scadenza contrattuale in osservanza della disciplina normativa vigente.

L'incarico cesserà di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, il broker s'impegna alla continuazione del rapporto fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa amministrazione, così come previsto dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Il rapporto contrattuale terminerà comunque scaduti 120 giorni dalla data della raccomandata A.R. di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia.

ART. 3 PAGAMENTI

Il Comune provvederà al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Non sono imputabili all'Ente le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

ART. 4 COMPENSI

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute nei contratti di polizza alla data vigente in corso di attuazione e per i futuri contratti si dovrà fare riferimento al preventivo presentato,

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312

Sito: www.comunesanmichele.it

Certificata (PEC):

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753

Servizio Ragioneria

Tel. +39 0431 516119
Fax +39 0431 516312
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it





Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

elemento economico, agli atti del servizio, debitamente sottoscritto, pervenuto via PEC ed acquisito al protocollo comunale dell'ente con nr. 28181 dd. 24/10/2022, allegato sub B al presente contratto.

ART. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a svolgere l'incarico come previsto all'art. 1 del presente capitolato, assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker si impegna, altresì, a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa condotta per l'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune;
- avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;

Al Broker viene espressamente vietato di:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c. ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.

Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Il Comune si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- a non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale disbrigo di formalità riguardanti il servizio;
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker.

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla individuazione di eventuali sinistri.

ART. 6 RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Broker affidatario prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024", approvato con delibera di n. 104 del 29/04/2022, reperibile sul sito internet comunale alla voce "Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

Il Broker affidatario si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 DD. 01/08/2013.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 8 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312

Sito: www.comunesanmichele.it

Certificata (PEC):

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M053363629000030134753

Servizio Ragioneria

Tel. +39 0431 516119
Fax +39 0431 516312
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it





Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Il Broker è responsabile dell'eshaustività delle prestazioni utili ad ottenere la buona riuscita del servizio; è inoltre responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale.

Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti.

Il Broker risponde altresì degli eventuali danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, derivanti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA

Il broker dovrà essere in possesso di una polizza, con massimale di almeno € 5.000.000,00, stipulata nel rispetto della normativa vigente a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali. Detta polizza, obbligatoria per gli Intermediari Agenti o Brokers sia persone fisiche che persone giuridiche art. 110 comma 3 e 112, art. 3 del D.Lgs. n. 209/06), deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di copertura almeno pari a quello richiesto in sede di gara.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'applicazione di eventuali penali.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per fruire delle riduzioni dovrà essere documentato il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata ogniqualvolta l'Amministrazione comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante pec, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 11 PENALITÀ

In caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la penale giornaliera prevista dall'art. 113-bis del Dlgs 50/2016.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata allo stesso nel domicilio legale indicato in contratto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dei premi regolarmente incassati dall'Amministrazione entro i termini previsti da ciascuna polizza;

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312

Sito: www.comunesanmichele.it

Certificata (PEC):

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753

Servizio Ragioneria

Tel. +39 0431 516119
Fax +39 0431 516312
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it





Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- qualora l'affidatario sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- cumulo da parte dell'affidatario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione di un nuovo affidatario. Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, in tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia, oppure, ove ciò non sia possibile, di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

ART. 13 RECESSO

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC, fatta salva la disciplina prevista dal comma 13 dell'art. 1 della legge 135/2012 e s.m.i. in merito al diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso da parte della stazione appaltante qualora, a seguito di una sopravvenuta convenzione Consip con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, il Broker non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 14 - PERSONALE ED APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA

Il Broker affidatario provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente capitolato e di quanto indicato in sede di offerta.

Il personale dipendente dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali del CCNL del comparto di appartenenza. Restano ad esclusivo carico del Broker tutti gli oneri contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale.

Il Broker si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Broker si impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Broker si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa - Legge 136/2010 e s.m.i. - tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto e ad eventuali subappalti devono essere registrati su conti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; il broker si impegna a comunicare all'Amministrazione i conti dedicati, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312

Sito: www.comunesanmichele.it

Certificata (PEC):

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M053363629000030134753

Servizio Ragioneria

Tel. +39 0431 516119
Fax +39 0431 516312
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it





Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

movimenti finanziari, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art. 16 - RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza, pertanto, l'importo degli oneri e costi della sicurezza è pari a euro zero.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Pordenone. La competenza arbitraria per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto. Il valore del contratto corrisponde al compenso che le compagnie assicurative, sulla base delle provvigioni dichiarate in sede di gara dal broker, liquidano allo stesso, che viene quantificato in via presuntiva in € 13.153,82 annui.

Art. 20 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, a carico dell'aggiudicatario, ex All. A, Tariffa, Parte I, art. 2, del DPR 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23.

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Il presente atto viene sottoscritto, come segue:

PER IL COMUNE

Dott. Luca Villotta

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cc. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 12 e 13.

PER IL COMUNE

Dott. Luca Villotta

PER

.....

PER

.....

Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312

Sito: www.comunesanmichele.it

Certificata (PEC):

comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753

Servizio Ragioneria

Tel. +39 0431 516119
Fax +39 0431 516312
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it

